



## RELAZIONE SEMESTRALE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE NELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

### ***Riferimenti normativi ART. 205 L.FALL. come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 179/2012 convertito in Legge 221/2012.***

Il decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012 ha introdotto tutta una serie di novità in materia di disciplina delle comunicazioni delle procedure concorsuali.

Per quanto riguarda la pubblicità al registro delle imprese, il commissario liquidatore nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa è tenuto a trasmettere al registro delle imprese copia della relazione semestrale presentata all'autorità di vigilanza della procedura che per la regione Friuli Venezia Giulia è il servizio della cooperazione presso la regione.

### **Regio decreto 16/03/1942 n. 267**

#### **Art. 205 (Relazione del commissario)**

L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. **Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.**

L'obbligo di comunicare la relazione al comitato di sorveglianza, se esistente, e di trasmettere poi copia della stessa, con le eventuali osservazioni scritte, al registro delle imprese e tramite pec ai creditori e titolari di diritti sui beni sorge dal:

- 19/12/2012 per le procedure aperte da questa data in poi;
- 19/12/2012 per le procedure pendenti a questa data e per le quali alla stessa data NON RISULTA essere stata fatta da parte del commissario liquidatore la comunicazione ai creditori per l'accertamento dello stato passivo.
- 31/10/2013 per le procedure pendenti al 19/12/2012 per le quali alla stessa data RISULTA essere stata fatta da parte del commissario liquidatore la comunicazione ai creditori per l'accertamento dello stato passivo.

Il servizio regionale della cooperazione ha già inoltrato ai commissari liquidatori delle cooperative la circolare n. 1300 del 30.01.2013 completa anche degli altri obblighi a carico dei commissari liquidatori.

Per quanto riguarda la periodicità della relazione, che già esisteva quale obbligo nei confronti dell'autorità di vigilanza, secondo le indicazioni in passato date dal servizio regionale della cooperazione, le relazioni sono due all'anno:

al 30/06

e al 31/12, non computandosi per la prima relazione la frazione di semestre iniziale (fonte circolare servizio cooperazione n. 3600 del 07/02/2008 ).



In base alle direttive del Giudice del Registro di febbraio 2014, alla relazione semestrale del commissario liquidatore nella liquidazione coatta amministrativa vanno allegati gli estratti conto dei depositi postali e bancari relativi al periodo. Non vanno invece allegati né indicati altri elementi non previsti dalla legge, quali atti penali o eventuali notizie di reato. Per gli atti civili (esempio azioni civili promosse dal commissario liquidatore per recuperare l'attivo) la menzione è possibile a condizione che i riferimenti agli stessi siano generici.

TERMINE: alla fine di ogni semestre

Codice atto: **A15**

Modulo S2. La distinta dovrà essere sottoscritta dal commissario liquidatore, con le modalità indicate nelle NOTE GENERALI – PARTE PRIMA della vigente guida agli adempimenti registro imprese

Relazione semestrale sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione con le eventuali osservazioni, allegata seguendo le indicazioni previste nelle NOTE GENERALI – PARTE SECONDA della vigente guida agli adempimenti registro imprese

Diritti di segreteria pari a euro 90,00 (con floppy digitale euro 120,00); dal 30 giugno 2021 l'importo dei diritti di segreteria è di euro 30,00.

Imposta di bollo pari a euro 65,00

**Febbraio 2022**